

Il bilancio di previsione – parte entrata
Cremona 31 ottobre 2017

di Elisabetta Civetta





CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie categorie:

- **i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;**
- **le tipologie individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;**
- **le categorie dettagliano l'oggetto dell'entrata; nell'ambito di ciascuna categoria è data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.**

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli.





UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA
E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Livello	Voce	Codice	Denominazione
I	Entrate correnti	E 1.00.00.00.000	Titolo
II	Tributi	E 1.01.00.00.000	Tipologia
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E 1.01.01.00.000	Categoria
IV (livello minimo articolazione per allegato al bilancio)	Imposta municipale propria	E 1.01.01.06.000	Capitolo
V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 1.01.01.06.001	Articolo

Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 Entrate tributarie
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Titolo 3 Entrate extratributarie	Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Titolo 6 Accensione Prestiti	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Titolo 6 Entrate servizi per conto terzi

Bilancio di previsione entrate (All. n° 9);

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> ⁽²⁾		<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Esigibilità

Entrata	Esigibilità
Tributi gestiti con liste carico/ruoli	Valore totale della lista
Tributi in autoliquidazione	Valore incassato alla data di chiusura rendiconto
Tributi a seguito controlli	Valore notificato al 31.12
Servizi	Erogazione servizio
Sanzioni codice strada	Valore sanzioni notificate
Utilizzo beni terzi	Scadenza obbligazione
Trasferimenti	Atto assegnazione o esercizio di erogazione o se a rendicontazione in base a quanto impegnato in spesa
Alienazioni	Rogito
Mutui	Stipulazione contratto

C'è l'obbligaz.
giuridicamente
Perfezionata?



SI

NO

SI

C'è l'esigibilità?



SI

NO

NO



Residuo
attivo



Non è un
residuo e va
in minor avanzo



Re-imputazione
accertamento a
esercizio
successivo

ESERCIZIO X			
ENTRATA	IMPORTO		
Entrata	1.000 - 1.000		
Totale entrata	1.000		

ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	IMPORTO		
Entrata	+ 1.000		
Totale entrata	+ 1.000		



FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. sono accertate per l'intero importo.

Per tali crediti è necessario effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'esigenza, da un lato, di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria secondo cui le entrate anche di dubbia e difficile esazione devono essere interamente accertate e, dall'altro lato, impedire che tali entrate comportino assunzioni di spese non coperte finanziariamente è risolta con la gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.



Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (esempio n. 5 p.c. applicato c.f.)

Le fasi che contraddistinguono la determinazione del FC sono:

1. Individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. Calcolo della % di incasso;
3. Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità



FCDDE: fase 1

La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è lasciata al singolo ente (almeno a livello di tipologia, ma l'ente può fare riferimento anche alle categorie o al capitolo)

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

-trasferimenti da altre amministrazione pubbliche in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione del impegno da parte dell'amministrazione erogante;

- crediti assistiti da fidejussione;

- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si costituisce FCDDE, è necessario dare adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio

Per le entrate di nuova istituzione la valutazione è rimessa alla prudente valutazione degli enti



FCDDE: Fase 2 – Calcolo % incasso

Per ciascuna entrata di cui alla fase 1) si deve calcolare la media tra incassi c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, si può fare riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui.

I metodi per il calcolo della % di incasso possono essere:

1. MEDIA SEMPLICE;

2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.



FCDDE: Fase 3 – Calcolo del fondo

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio si calcola applicando agli stanziamenti di ogni tipologia di entrata di cui alla fase 1 una percentuale pari al complemento a 100 delle percentuali di cui alla fase 2)

Quindi se la media delle % di incasso è del 70%, il 30% è il rischio di non incassato. Conseguentemente, se in entrata si stanziavano 100.000 in spesa nel FCDDE si stanziava il 30% di 100.000 = 30.000

Vale anche per il pluriennale

Le legge di stabilità del 2015 (1 comma 509 della legge 190/2014) ha previsto la possibilità di accantonare il FCDDE con questa gradualità:

- 36% nel bilancio 2015;
- 55% nel bilancio 2016;
- 70% nel bilancio 2017;
- 85% nel bilancio 2018;
- 100% nel bilancio 2019 e successivi

Allegato al bilancio un prospetto dimostrativo



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0	0,00%	0
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300.000,00	122.820,00	130000,00	43,33%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		0	0,00%	0
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		0	0,00%	0
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		0	0,00%	0
3000000	TOTALE TITOLO 3	300.000,00	122.820,00		43,33%



FCDEE

						Metodo A	Metodo B		Metodo C
Periodo	Coeff. Pond.	Importo accertato competenza	Incassi competenza	Incassi residui	Incassi x+1 c/res. X	% Riscosso	Acc.ti pond.	Inc. pond.	Inc/acc.*pond
2011	0,1	3.956.268,35	3.281.445,31	341.208,42		91,56744208	395.626,84	362.265,37	9,16
2012	0,1	3.204.170,61	2.757.254,48	674.823,04		107,1128207	320.417,06	343.207,75	10,71
2013	0,1	2.903.782,14	2.353.395,78	446.916,13		96,43670823	290.378,21	280.031,19	9,64
2014	0,35	3.041.099,37	2.261.822,92		550.386,36	92,47344259	1.064.384,78	984.273,25	32,37
2015	0,35	4.876.059,81	2.247.879,88		1.072.050,75	68,08633937	1.706.620,93	1.948.733,68	23,83
Media % incasso						91,14	103,73		85,71
Media % svalutazione fcdde						8,86	-3,73		14,29

L'art. 9-bis del D.L. n. 113/2016 ha stabilito che il parere dell'Organo di revisione non è più richiesto (a meno che non sia previsto dal regolamento comunale di contabilità) in sede di:

- presentazione del DUP al Consiglio Comunale entro il 31 luglio;
- presentazione della nota di aggiornamento al DUP al Consiglio Comunale entro il 15 novembre;
- presentazione dello schema di bilancio al Consiglio Comunale entro il 15 novembre.

Pertanto, in assenza di diversa previsione regolamentare, il citato parere dovrà essere richiesto in sede di approvazione di tali documenti contabili, da parte del Consiglio Comunale.

Sanzioni mancata approvazione bilancio

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

- l'approvazione dei bilanci di previsione,*
- dei rendiconti*
- del bilancio consolidato*
- del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato,*

gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono:

-procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo

Le nuove sanzioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.

Pareggio del bilancio (a consuntivo)

Legge 164/2016

Per gli anni 2017-2019

- + Acc. entrate finali (primi 5 titoli)
- Imp. spese finali (primi 3 titoli)

- + FPV entrata
- FPV spesa

Compatibilmente
con gli
obiettivi finanza
pubblica

= > ZERO

Art. 1 comma 466 legge 232/2016

Per gli anni 2017-2019

- + Acc. entrate finali (primi 5 titoli)
- Imp. spese finali (primi 3 titoli)

- + FPV entrata
- FPV spesa

Al netto della
quota rinvie-
niente da
debito

= > ZERO

Pareggio del bilancio (a preventivo)

Legge 164/2016

Per gli anni 2017-2019

- + Stanz. entrate finali (primi 5 titoli)
- Stanz. spese finali (primi 3 titoli)
- FCDDE, Fondi spese potenziali

- + FPV entrata
- FPV spesa

Compatibilmente
con gli
obiettivi finanza
pubblica

= > ZERO

Art. 1 c. 466 legge 232/2016

Per gli anni 2017-2019

- + Stanz. entrate finali (primi 5 titoli)
- Stanz. spese finali (primi 3 titoli)
- FCDDE, Fondi spese potenziali

- + FPV entrata
- FPV spesa

Al netto della
quota rive-
niente da
debito

= > ZERO

Pareggio del bilancio (a consuntivo)

Legge 164/2016

Dal 2020

- + Acc. entrate finali (primi 5 titoli)
- Imp. spese finali (primi 3 titoli)

- + FPV entrata
- FPV spesa

Finanziato
dalle entrate finali

= > ZERO

Art. 1 c. 466 legge 232/2016

Dal 2020

- + Acc. entrate finali (primi 5 titoli)
- Imp. spese finali (primi 3 titoli)

- + FPV entrata
- FPV spesa

Finanziato
dalle entrate
finali

= > ZERO

Pareggio del bilancio (a preventivo)

Legge 164/2016

Dal 2020

- + Stanz. entrate finali (primi 5 titoli)
- Stanz. spese finali (primi 3 titoli)
- FCDDE, Fondo spese potenziali

- + FPV entrata
- FPV spesa

Finanziato
dalle entrate finali

= > ZERO

Art. 1 c. 466 legge 232/2016

Dal 2020

- + Stanz. entrate finali (primi 5 titoli)
- Stanz. spese finali (primi 3 titoli)
- FCDDE, Fondo spese potenziali

- + FPV entrata
- FPV spesa

Finanziato
dalle entrate
finali

= > ZERO

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo

- **Pareggio del bilancio:** le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del FPV di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

FPV (deroga della deroga)

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 annesso al D.Lgs. 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del **cronoprogramma** di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo e allegato bilancio

- **Pareggio del bilancio – allegato al bilancio - entrate e spese finali** - Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio (previsto nell'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) dimostrativo del rispetto del saldo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
- Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione

Parte accantonata	
Accantonamenti per FCDE	€ 0,00
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	€ 0,00
Accantonamenti per contenzioso	€ 0,00
Accantonamenti per indennità di fine mandato	€ 0,00
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	€ 0,00
Accantonamenti per altri fondi spese e rischi futuri (<i>specificare</i>)	
- fondo.....	€ 0,00
- fondo.....	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	€ 0,00

PAREGGIO DEL BILANCIO: obiettivo e allegato bilancio

Il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio è da allegare anche alle variazioni di bilancio:

- approvate dal consiglio;
- approvate dalla G.C. riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto (art. 175 c. 5-bis lett. e) D.Lgs. 267);
- approvate dai responsabili riguardanti FPV se relativa a FPV non rilevante ai fini del saldo (art. 175 c. 5-quater lettera b) D.Lgs. 267);
- approvate dai responsabili per variazioni di esigibilità della spesa relative a variazioni di stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa (art. 175 c. 5-quater lettera e-bis D.Lgs. 267)

Art. 1 comma 468 della legge 232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale

- Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del **31 marzo** di ciascun anno, al MEF, Dipartimento R.G.S. la certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7.
- La trasmissione telematica ha valore giuridico, la mancata certificazione costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Se trasmessa in ritardo ma entro 30 giorni, se certifica il rispetto dell'obiettivo sanzioni ridotte.
- I dati trasmessi con la certificazione devono corrispondere alle risultante del consuntivo. Se la certificazione inviata è difforme dalle risultanze del rendiconto, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione del consuntivo e comunque non oltre il 30 giugno.
- Decorso il 30 giugno, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica di quella precedente, solo gli enti che rilevano un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo

PAREGGIO DEL BILANCIO: certificazione finale

- Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione (nel caso di organo collegiale), ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.
- Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettere *e)* e *f)*, tenendo conto della gradualità prevista al comma 14. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni

Art. 9 Legge 243/2012 modificato Legge 164/2016

In sede di rendiconto, qualora l'ente registri un valore negativo del saldo dovrà adottare misure correttive tali da assicurare il recupero nel triennio, in quote costanti

Con legge dello Stato sono definiti premi e sanzioni secondo i seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni
- c) destinazione proventi da sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto

Art. 1 c. 475

Sanzioni: art.
1 comma 475
legge
232/2016

Premi: art. 1
c. 479 legge
232/2016

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni

Disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di bilancio:

a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento applicato in quote costanti nel triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di incapienza gli enti devono versare allo stato le somme residue. In caso di mancato versamento il recupero è effettuato sull'IMU;

b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;

c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti;

d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi. Regioni, città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, primo periodo;

e) Sindaco e componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% le indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

PAREGGIO DEL BILANCIO: sanzioni


Se il mancato conseguimento del saldo è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo le sanzioni applicabili sono riviste:

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento applicato in quote costanti nel triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di incapienza gli enti devono versare allo stato le somme residue. In caso di mancato versamento il recupero è effettuato sull'IMU (rimane invariata);
- b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente. (Viene tolta la riduzione dell'1%);
- c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti (rimane invariata);
- d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (si circoscrive l'ambito di applicazione dei divieti)
- e) Sindaco e componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare allo Stato il 10% le indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione (% ridotta dal 30 al 10%).

PAREGGIO DEL BILANCIO: premi

Art. 1 comma 479 lettera b) legge 232/2016 prevede che il premio sarà assegnato in presenza di queste condizioni:

- raggiungimento del saldo obiettivo;
- invio della certificazione nei termini
- conseguimento di un saldo positivo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (Per questo sarà necessario trasmettere al Ministero Economia e Finanze anche i dati di cassa oltre a quelli di competenza).




Il premio consiste nell'assegnazione, con D.M. entro il 30 luglio, delle eventuali risorse derivanti dalla riduzione del FSC, versamenti e recuperi effettuati agli enti inadempienti in applicazione delle sanzioni

PAREGGIO DEL BILANCIO: premi

Art. 1 comma 479 lettera d) legge 232/2016 prevede che in presenza di queste condizioni:

- raggiungimento del saldo obiettivo ma di importo inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è stato rispettato il medesimo saldo;
- invio della certificazione nei termini;
- rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito con D.M. di cui all'art. 263 Tuel (D.M. 24.7.2014 G.U. 186/2014)



La % di assunzioni di personale rispetto alle cessazioni dell'anno precedente è innalzata dal 25% al 75%

Comuni

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 499 abitanti	1/78
da 500 a 999 abitanti	1/103
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/123
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/137
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/143
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/151
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/145
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/133
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/117
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/107
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/79
da 500.000 abitanti e oltre	1/75

Province

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/483
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/676
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/699
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1222
oltre 2.000.000	1/1259

Allegati al bilancio di previsione

Bilancio di previsione entrata;

Bilancio di previsione spese;

Riepilogo generale entrate per titoli

Riepilogo generale spese per titoli

Riepilogo generale delle spese per missioni

Quadro generale riassuntivo

Bilancio di previsione – equilibri di bilancio

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio N di riferimento del bilancio di previsione)

Allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio N di riferimento del bilancio

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - Esercizio finanziario (predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

Allegato d) Limite indebitamento enti locali

Allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni.

Allegati al bilancio di previsione

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011

Relazione del collegio dei revisori dei conti

Allegati al bilancio di previsione

Documenti previsti dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco

Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato

Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi

Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia

Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (ora pareggio bilancio).

Allegati al bilancio di previsione

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
(D.M. 22/12/2015)

Art. 18 bis D.Lgs. 118/2011 e punto 11 Allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi:
l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 1 comma 424 della legge 232/2016

Allegati bilanci previsione

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'' Esercizio Finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.685.500,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	1.685.500,00	18.114,88	18.300,00	1,09
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	800,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	499.000,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.185.300,00	18.114,88	18.300,00	0,84
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	618.800,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00			

Allegati bilanci previsione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	708.990,33
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	522.452,99
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	5.834.793,58
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	6.240.103,69
(+/-)	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	35.439,95
(-/+)	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-6.293,72
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	867.866,88
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(+/-)	Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-/+)	Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 (2)	867.866,88
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016		
	Parte accantonata (3)	
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 (4)	440.245,73
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	0,00
	- Altri accantonamenti (5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	440.245,73

Allegati bilanci previsione

Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	65.248,74
C) Totale parte vincolata	65.248,74
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	362.372,41
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016:	
Utilizzo quota vincolata	
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Allegati bilanci previsione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.579.427,51	2.163.832,63	2.174.300,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	115.285,75	660.719,43	612.800,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.949.281,17	3.175.568,42	2.453.435,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.643.994,43	6.000.120,48	5.240.535,50
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	464.399,44	600.012,05	524.053,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	191.000,00	188.000,00	178.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	7.500,00	3.000,00	3.000,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		265.899,44	409.012,05	343.053,50

Allegati bilanci previsione

TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	4.986.260,53	5.023.260,53	4.892.260,53
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	250.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		5.236.260,53	5.123.260,53	4.992.260,53
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

- 1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

- 2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.